Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 54 del 6 marzo 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 48/L

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 39.

Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 40.

Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 41.

Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 42.

Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 43.

Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 39.

Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1991, l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/313/CEE;

Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede la divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, nonché la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;

b) "autorità pubbliche", tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

Art. 4

(Casi di esclusione)

1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:

a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;

b) l'ordine e la sicurezza pubblici;

c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;

d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;

e) la riservatezza dei dati o schedari personali;

f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.

2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.

3. Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.

4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.

5. L'accesso alle informazioni può essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.

6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.

Art. 5

(Modalità del procedimento di accesso)

1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità, su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.

2. Il responsabile del procedimento, le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le autorità pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettività dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali e subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.

Art. 6

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6 dell'articolo 4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7

(Diffusione delle informazioni relative all'ambiente)

1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 8

(Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorità pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

Art. 9

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241, e di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

DINI, *Ministro affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari generali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'articolo 45 così recita: «Art. 45 (*Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a proteggerlo;

b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;

c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;

d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;

e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;

f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;

g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;

h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993. L'art. 6 così recita:

«Art. 6 (*Delega al governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n 142, e 19 dicembre 1992, n. 489*). — 1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, è differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.

3. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, è estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del consiglio del 3 febbraio 1992.

4. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato *B* della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

6. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

7. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489».

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'articolo 6 così recita:

«Art. 6 (*Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE*). — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge».

— La direttiva 90/313/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 158 del 23 giugno 1990.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. L'art. 14 così recita: «Art. 14. — 1. Il Ministro dell'ambiente assicura — la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 con la menzione del numero del Bollettino ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata».

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nota all'art. 6.

— Per il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, vedasi nota all'art. 5.

Nota all'art. 5:

— Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, reca il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 così recitano:

«Art. 2 (*Ambito di applicazione*). — 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

«Art. 3 (*Accesso informale*). — 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo».

«Art. 4 (*Procedimento di accesso formale*). — 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e data comunicazione all'interessato.

4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 3.

5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente».

«Art. 5 (*Accoglimento della richiesta e modalità di accesso*). — 1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.

2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

7. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate».

«Art. 6 (*Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole amministrazioni*). — 1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di pre-stampati;

b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi».

Nota all'art. 6:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'art. 25, comma 5, così recita: «5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini».

Note all'art. 7:

— Per la legge 7 luglio 1986, n. 349, vedasi note alle premesse. L'art. 1, comma 6, così recita: «6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca norma sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. L'art. 9, comma 2, così recita: «2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente

comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete».

Note all'art. 8:

— Per il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, vedasi nota all'art. 5.

Gli artt. 11 e 12 così recitano:

«Art. 11 (*Archivio delle istanze di accesso*). — 1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, ciascuna amministrazione istituisce, presso i propri uffici, archivi automatizzati delle richieste di accesso.

2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso.

3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in un archivio centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione, collegato telematicamente con i suoi uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai dati.

4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e periferici contenenti le informazioni relative ai singoli procedimenti amministrativi, nonché un archivio centralizzato contenente i dati legislativi e normativi relativi ai procedimenti di competenza.

5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle informazioni contenute nei rispettivi archivi.

6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta un apposito atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, su conforme parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome.

7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a realizzare gli archivi automatizzati, sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse informazioni».

Note all'art. 9:

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nota all'art. 6.

— Per il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, vedasi nota all'art. 5.

«Art. 12 (*Archivio centralizzato delle amministrazioni pubbliche*). — 1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati e le notizie ritenuti necessari e individuati in appositi questionari dalla commissione per l'accesso, alla quale vengono periodicamente comunicate le risultanze delle elaborazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite direttive della commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo del proprio ufficio di segreteria»:

97G0070

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 40.

Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera *e)*, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 90/384/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1990, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, recante il testo unico delle leggi metriche;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'espressione "marchio CE" figurante nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituita dall'espressione "marcatura CE".

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

"1. Agli effetti del presente decreto si intende:

a) per "strumento per pesare" uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche, correlati con la massa;

b) per "strumento per pesare a funzionamento non automatico" uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;

c) per "organismo notificato" un organismo designato da uno degli Stati membri per espletare le procedure di cui all'articolo 5, ed a tale scopo notificato alla Commissione e agli altri Stati membri insieme ai compiti specifici per i quali esso è stato designato. L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione, che ne cura anche l'aggiornamento.".

Art. 3

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

"2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che soddisfano le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le procedure di valutazione della conformità contemplate dall'articolo 5, e che sono muniti della marcatura CE dell'articolo 6. Qualora lo strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non sono impiegati nelle anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non devono rispondere ai requisiti essenziali.".

Art. 4

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi notificati di cui all'allegato II, competenti per le procedure contemplate nel comma 1. La domanda intesa ad ottenere la designazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede all'istruttoria della domanda ed alla verifica dei requisiti minimi fissati nell'allegato V. La designazione può essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente decreto.
3. Se gli strumenti sono disciplinati anche da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi del presente decreto qualora gli strumenti soddisfino anche le disposizioni sopraindicate.

4. Nel caso di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano gli strumenti.".

Art. 5

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

"3. E' vietato apporre sugli strumenti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.".

Art. 6

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. 1. Gli uffici provinciali metrici che, in occasione dei controlli metrologici previsti o in sede di sorveglianza, riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, o che pur debitamente muniti della predetta marcatura non soddisfano i requisiti del presente decreto benché siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, informano tempestivamente la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dà al fabbricante o al suo rappresentante un termine perentorio per conformare gli strumenti alle disposizioni sulla marcatura CE e per far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo stesso Ministero.

3. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere conforme del Comitato centrale metrico, dispone il ritiro dei predetti strumenti dal mercato e ne vieta

oppure ne limita l'immissione sul mercato, informandone immediatamente la Commissione europea. Il ritiro dal mercato è a cura e spese dell'interessato.
4. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 13, nonchè la possibilità di ritiro immediato dal mercato qualora previsto dalle disposizioni richiamate dall'articolo 5, comma 3.".

Art. 7

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. 1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciati nonchè le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse.
2. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformità rilasciate ai sensi del presente decreto devono essere motivati e notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità. Contro tale provvedimento l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che comunica, entro novanta giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi del Comitato centrale metrico.
3. Nei casi di cui al comma 2,il comportamento dell'organismo notificato è altresì valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca della designazione dell'organismo stesso.".

Art. 8

1. Il secondo e il terzo comma del punto 2.1 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono sostituiti dai seguenti:

"Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone su ciascuno strumento la marcatura CE e le iscrizioni previste nell'allegato IV, e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza CE di cui al punto 2.4. La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità, le avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana; se redatte in lingua diversa devono essere tradotte in lingua italiana.".

Art. 9

1. I punti 3 e 4 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Verificazione CE.

3.1 La verificazione CE costituisce la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che gli strumenti sottoposti alle prescrizioni del punto 3.3. sono conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto.

3.2 Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca l'eventuale conformità degli strumenti al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e ai requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ogni strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

3.3 L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto, con controllo e prova di ogni strumento, come specificato al punto 3.5.

3.4 Per gli strumenti non sottoposti ad approvazione CE del tipo, la documentazione relativa alla progettazione dello strumento di cui all'allegato III deve essere resa accessibile, se richiesta, all'organismo notificato.

3.5 Verificazione per controllo e prova di ciascuno strumento.

3.5.1 Ciascuno strumento è esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 4 o prove equivalenti al fine di verificarne l'eventuale conformità al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e ai requisiti applicabili ai sensi del presente decreto.

3.5.2 L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ciascuno strumento di cui è stata accertata la conformità ai requisiti e fornisce un attestato, su carta semplice, di conformità relativo alle prove effettuate.

3.5.3 Il fabbricante o il suo rappresentante, deve essere in grado di presentare, se richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

4. Verificazione CE all'unità.

4.1 La verificazione CE all'unità è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che lo strumento, progettato in generale per un'applicazione specifica e dotato dell'attestato di cui al punto 4.2, è conforme ai requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE sullo strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

4.2 L'organismo notificato esamina lo strumento ed effettua le prove definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 4 o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti applicabili.
L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sullo strumento di cui è stata accertata la conformità ai requisiti e fornisce un attestato di conformità, su carta semplice, relativo alle prove effettuate.

4.3 La documentazione tecnica relativa al progetto dello strumento di cui all'allegato III permette la valutazione di conformità ai requisiti del presente decreto nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dello strumento. Essa deve essere accessibile all'organismo notificato.

4.4 Il fabbricante o il suo rappresentante deve essere in grado di presentare, se richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.".

Art. 10

1. I punti 5.3.1 e 5.3.2 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono sostituiti dai seguenti:

"5.3.1 Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al punto 5.1 e qualora queste due fasi vengano espletate da organismi differenti, lo strumento che è stato oggetto della prima fase della procedura deve recare il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a questa fase.

5.3.2 La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia su carta semplice, per ciascuno strumento, un attestato di conformità contenente i dati necessari all'identificazione dello strumento e la specificazione degli esami e delle prove che sono stati effettuati.

La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove non ancora eseguiti.
Il fabbricante o il suo rappresentante deve essere in grado di presentare, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.".

Art. 11

1. Il punto 5.3.4 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

"5.3.4 La marcatura CE deve essere apposta sullo strumento al termine della seconda fase, così come il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a tale fase.".

Art. 12

1. Nell'allegato IV del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.1 Questi strumenti devono recare:

a) - la marcatura CE di conformità che comprende il simbolo CE descritto nell'allegato VI, seguito dalle due ultime cifre dell'anno in cui è stato apposto;

- il(i) numero(i) di identificazione dello(degli) organismo(i) notificato(i) che ha(hanno) effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verificazione CE.

La marcatura e le iscrizioni sopraindicate sono apposte sullo strumento raggruppate in modo distinto;

b) un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero;

c) le seguenti iscrizioni:

- se del caso, numero del certificato di approvazione CE del tipo,
- marchio o nome del fabbricante,
- la classe di precisione, racchiusa in un ovale o tra due lineette orizzontali unite da due semicerchi,
- portata massima, nella forma Max...,
- portata minima, nella forma Min...,
- divisione di verifica, nella forma e=...,

- le due ultime cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE, nonché, se del caso,
- numero di serie,
- per gli strumenti costituiti da unità distinte ma associate: marchio di identificazione su ciascuna unità,
- divisione, se è diversa da "e", nella forma d=...,
- effetto massimo sottrattivo di tara nella forma T= -...,
- effetto massimo additivo di tara, se è diverso da "Max", nella forma T=+...,
- divisione di tara, se è diversa da "d" nella forma d_T=...,
- carico limite, se è diverso da "Max", nella forma Lim...,
- valori limite di temperatura nella forma ...°C/...°C,
- rapporto tra ricettore di peso e di carico.".

Art. 13

1. Il punto 5) dell'allegato V del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

"5) Gli organismi devono aver contratto un'assicurazione di responsabilità civile se la loro responsabilità civile non è coperta dallo Stato per legge. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.".

Art. 14

1. L'allegato VI del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VI
MARCATURA CE DI CONFORMITA'

- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm ".

Art. 15

1. L'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, così come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273, istitutivo del Comitato centrale metrico, è così modificato:

a) dopo la lettera g) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"h) da un esperto in metrologia legale, con particolare conoscenza di quella comunitaria;"

b) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

"a) dare parere sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonché sulle questioni correlate all'applicazione delle disposizioni metrologiche comunitarie e all'armonizzazione con esse di quelle nazionali.".

2. Alle spese relative alla partecipazione dell'ulteriore componente di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte con le ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 16

1. Quando per la particolare natura degli strumenti per pesare e per misurare, o per qualsiasi altro motivo, risulti impossibile o non opportuno apporre, con l'ausilio di punzoni, i sigilli di protezione di cui ai punti 8.5. dell'allegato I e 1.3. dell'allegato IV del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive modifiche ed integrazioni, o i bolli di cui all'articolo 12 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, tali sigilli e bolli possono essere sostituiti da altri di tipo autoadesivo che si distruggono nella rimozione. Le spese relative a tale applicazione sostitutiva sono a carico:

a) del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità, nei casi di verificazione CE, o di verificazione CE all'unità, di verificazione prima nazionale o di operazioni metrologiche equivalenti;

b) dell'utente, negli altri casi.

2. Le spese anzidette sono determinate secondo tariffe fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei costi effettivi, e sono aggiornate almeno ogni due anni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di riscossione.

Art.17

1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità degli strumenti disciplinati dal presente decreto e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi nonchè all'effettuazione dei controlli sugli strumenti si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*
CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 48 delega il Governo al recepimento della direttiva 93/68/CEE. In particolare, il comma 1, lettera *e)* recita:

«*e)* apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva 90/384/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevedendo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare dall'obbligo di verificazione periodica;».

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E n. L 220 del 30 agosto 1993.

— La direttiva 90/384/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 189 del 20 luglio 1990.

— Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 reca approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991.

— Il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206 reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

— Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 reca attuazione della direttiva n. 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'art. 2, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 2. — 1. *Agli effetti del presente decreto si intende:*

a) *per «strumento per pesare» uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche, correlati con la massa;*

b) *per «strumento per pesare a funzionamento non automatico» uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;*

c) *per «organismo notificato» un organismo designato da uno degli Stati membri per espletare le procedure di cui all'articolo 5, ed a tale scopo notificato alla Commissione e agli altri Stati membri insieme ai compiti specifici per i quali esso è stato designato. L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione, che ne cura anche l'aggiornamento.».*

2. Nell'utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* seguenti:

a) 1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;

2. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o compenso di tipo analogo:

3. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;

4. determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

5. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

6. determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

b) tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera *a)*».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'art. 3, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 3. — 1. Possono essere immessi sul mercato soltanto gli strumenti che recano il nome del fabbricante e la portata massima, ovvero il marchio di conformità CE.

2. *Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera* a), *soltanto gli strumenti che soddisfano le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le procedure di valutazione della conformità contemplate dall'articolo 5, e che sono muniti della marcatura CE dell'articolo 6. Qualora lo strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non sono impiegati nelle anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non devono rispondere ai requisiti essenziali».*

Nota all'art. 4:

— Per il decreto legislativo n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'art. 5, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 5. — 1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato I è attestata, a scelta del richiedente, mediante una delle due procedure seguenti:

a) l'«esame CE del tipo » di cui all'allegato II, punti 1, seguito «dalla dichiarazione di conformità al tipo garanzia delle qualità della produzione» di cui all'allegato II, punto 2, oppure dalla «verificazione CE» di cui all'allegato II, punto 3. Questo esame del tipo non è obbligatorio sia per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici, sia per quelli il cui dispositivo misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico;

b) la «verificazione CE all'unità» di cui all'allegato II, punto 4.

2. *Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi notificati di cui all'allegato II, competenti per le procedure contemplate nel comma 1. La domanda intesa ad ottenere la designazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede all'istruttoria della domanda ed alla verifica dei requisiti minimi fissati nell'allegato V. La designazione può essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente decreto.*

3. *Se gli strumenti sono disciplinati anche da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi del presente decreto qualora gli strumenti soddisfino anche le disposizioni sopraindicate.*

4. *Nel caso di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano gli strumenti».*

Nota all'art. 5:

— Per il decreto legislativo n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'art. 6, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 6. — 1. Il marchio CE di conformità e gli altri dati richiesti secondo quanto specificato nell'allegato IV, punto 1, devono essere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità CE.

2. Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2, devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su tutti gli altri strumenti.

3. *E vietato apporre sugli strumenti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE».*

Nota all'art. 6:

— Per il decreto legislativo n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'art. 7 recitava:

«Art. 7 — 1. Qualora risulti che il marchio CE di conformità sia stato apposto indebitamente su strumenti:

non conformi alle norme di cui all'articolo 4, quando il produttore abbia deciso di fabbricare strumenti conformi alle norme,

non conformi ad un modello approvato,

conformi ad un modello approvato, ma che non soddisfano i requisiti essenziali ad esso applicabili,

per i quali il fabbricante non abbia assolto agli obblighi che gli incombono in base alla dichiarazione di conformità CE al tipo (garanzia della qualità della produzione),

l'organismo notificato competente ritira, se del caso, l'approvazione CE del tipo e/o l'approvazione del sistema di qualità. Il ritiro dell'approvazione CE del tipo comporta il divieto di presentazione alla verifica CE e di dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione».

Nota all'art. 7:

— Per il decreto legislativo n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'art. 9 recitava:

«Art. 9. — 1. Gli uffici provinciali metrici, che in occasione dei controlli metrologici previsti o in sede di sorveglianza riscontrano strumenti recanti il marchio CE di conformità di cui all'allegato II, (punti 2, 3 e 4, che a loro giudizio non soddisfano i requisiti del presente decreto, benché siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, fatte salve le sanzioni penali o amministrative del caso, informa tempestivamente la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere conforme del Comitato centrale metrico, dispone, con provvedimento motivato da notificare immediatamente agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, il ritiro dei predetti strumenti dal mercato, fa divieto, oppure ne limita l'immissione in servizio e/o sul mercato, informandone immediatamente la Commissione della CEE.

3. Gli uffici provinciali metrici comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1 i casi di strumenti non conformi muniti indebitamente del marchio CE di conformità e le misure al riguardo adottate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, sentito il parere conforme del Comitato centrale metrico, le debite misure nei confronti dei responsabili del marchio, informandone al riguardo la Commissione e gli altri Stati membri».

Nota all'art. 8:

— Per il decreto legislativo n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'allegato II, punto 2, riguarda la dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione). Il punto 2.1, come modificato dal presente articolo, recita:

«2.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (Garanzia della qualità della produzione) è la procedura mediante cui il fabbricante che adempia agli obblighi di cui al punto 2.2 dichiara che gli strumenti in questione sono eventualmente conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano le disposizioni del presente decreto ad essi applicabili.

Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone su ciascuno strumento la marcatura CE e le iscrizioni previste nell'allegato IV, e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza CE di cui al punto 2.4. La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità, le avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana; se redatte in lingua diversa devono essere tradotte in lingua italiana».

Nota all'art. 9:

— Per il d.lgs. n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'allegato II, ai punti 3 e 4, recitava:

«3. Verificazione CEE.

3.1. La verificazione CE e la procedura mediante cui un organismo notificato verifica e certifica che gli strumenti sono, se del caso, conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. L'organismo notificato appone il marchio/CE su ciascuno strumento.

3.2. Ogni strumento viene esaminato e sottoposto ad opportune prove come indicato nelle relative norme di cui all'allegato 5, o a prove equivalenti, al fine di garantirne la conformità ai relativi requisiti del presente decreto.

3.3. Accanto al marchio CE di cui al punto 3.1. deve figurare il simbolo di identificazione dell'organismo notificato.

3.4. Per gli strumenti non sottoposti ad approvazione CE del tipo, la documentazione relativa alla progettazione dello strumento di cui all'allegato III deve essere accessibile all'organismo notificato qualora questi lo richieda.

4. Verificazione CE all'unità.

4.1. La procedura di verificazione CE all'unità è la procedura mediante cui un organismo notificato verifica e certifica che uno strumento generalmente progettato per un'applicazione specifica soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili. L'organismo notificato appone sullo strumento il marchio CE.

4.2. Lo strumento viene esaminato e sottoposto ad opportune prove come indicato nelle relative norme di cui all'articolo 5, o a prove equivalenti, al fine di garantirne la conformità ai relativi requisiti della presente direttiva.

4.3. Accanto al marchio CE di cui al punto 4.1. deve figurare il simbolo di identificazione dell'organismo notificato.

4.4. La documentazione sulla progettazione dello strumento, specificata nell'allegato III, deve essere posta a disposizione dell'organismo notificato».

Nota all'art. 10:

— Per il d.lgs. n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'allegato II, punto 5, riguarda disposizioni comuni. I punti 5.3.1 e 5.3.2 recitavano:

«5.3.1. Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al punto 5.1. e qualora queste due fasi vengano espletate da organismi differenti, lo strumento che è stato sottoposto alle operazioni della prima fase della procedura in questione deve recare il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a questa fase.

5.3.2. L'organismo che ha effettuato la prima fase della procedura rilascia, per ciascuno degli strumenti, un certificato in cui sono specificati i dati necessari per l'identificazione dello strumento nonché gli esami e le prove effettuate».

Nota all'art. 11:

— Per il d.lgs. n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. Il punto 5.3.4 dell'allegato II recitava:

«5.3.4. Dopo completamento delle operazioni della seconda fase, sullo strumento vengono apposti il marchio CE e il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato alla seconda fase».

Nota all'art. 12:

— Per il d.lgs. n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'allegato IV riguarda strumenti sottoposti alla procedura CE di valutazione della conformità CE e altri strumenti. Il primo comma recitava:

«Questi strumenti devono recare:

a) il marchio di conformità CE comprendente il simbolo CE descritto nell'allegato VI, seguito dalle due ultime cifre dell'anno in cui è stato apposto:

il/i simbolo/i di identificazione dello/degli organismo/i notificato/i che ha/hanno effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verificazione CE.

Il marchio e le iscrizioni sopra indicate sono apposti sullo strumento, raggruppati in modo distinto.

b) un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero;

c) le seguenti iscrizioni:

se del caso, numero del certificato di approvazione del tipo;

marchio o nome del fabbricante;

la classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette orizzontali unite da due semicerchi;

portata massima, nella forma Max ...;

portata massima, nella forma Min ...;

divisione di verifica, nella forma e = nonché se del caso;

numero di serie;

per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate: marchio di identificaione su ciascuna unità;

divisione, se è diversa da «e» nella forma d = ...;

effetto massimo sottrattivo di tara nella forma T = + ...;

effetto massimo additivo di tara, se è diverso da «max» nella prima T = - ...;

divisione di tara, se è diversa da «d» nella forma ^{d}T = ...;

carico limite, se è diverso da «Max» nella forma Lim ...;

valori limite di temperature nella forma ...°C/...°C;

rapporto tra ricettore di peso e di carico.

Nota all'art. 13:

— Per il d.lgs. n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'allegato V riguarda criteri minimi per la designazione degli organismi notificati. Il punto 5) recitava:

«5) Gli organismi devono aver contratto un'assicurazione di responsabilità civile se la loro responsabilità civile non è coperta dallo Stato per legge».

Nota all'art. 14:

— Per il d.lgs. n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'allegato VI recitava:

ALLEGATO VI

Note all'art. 15:

— Per il regio decreto 9 gennaio 1939 n. 206 vedi note alle premesse. L'art. 7, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 7. — È istituito il Comitato centrale metrico. Il Comitato centrale metrico è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;

d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari;

e) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;

g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

h) *da un esperto in metrologia legale, con particolare conoscenza in quella comunitaria;*

Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato è nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente.

Spetta al Comitato:

a) *dare parere sulle questioni tecniche ad esso sottosposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonché sulle questioni correlate all'applicazione delle disposizioni metrologiche comunitarie e all'armonizzazione con esse di quelle nazionali;*

b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;

c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli artt. 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;

d) di proporre le norme di insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova;

e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente;

f) sorvegliare i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi;

g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi.

Il comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il regio decreto 12 giugno 1902 n. 226 reca approvazione del regolamento per la fabbricazione metrica.

Note all'art. 16:

— Per il d.lgs. n. 517 del 1992 vedi note alle premesse. L'allegato I riguarda i requisiti essenziali degli strumenti per pesare. Il punto 8.5 recita:

«8.5. Gli strumenti non devono possedere caratteristiche che potrebbero indurre ad un'utilizzazione fraudolenta; peraltro, le possibilità di utilizzare involontariamente scorretta devono essere ridotte al minimo. I componenti che non devono essere smontati o adattati dall'utilizzatore devono essere protetti contro azioni di questo tipo».

— Per l'allegato IV vedi note all'art. 12. Il punto 1.3 recita:

«13. Se si utilizza una targhetta di dati questa deve poter essere sigillata, a meno che la sua eventuale asportazione dello strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta è sigillabile, deve essere possibile apporvi un marchio di controllo».

— Per il regio decreto 23 agosto 1890 n. 7088 vedi note alle premesse. L'art. 12 recita:

«Art. 12. — I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato».

Note all'art. 17:

— Per la legge 6 febbraio 1996, n. 52 vedi note alle premesse. L'art. 47 recita:

Art. 47. *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).* — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

97G0071

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 41.

Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera *c)*, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 88/378/CEE, del Consiglio del 3 maggio 1988, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'espressione "marchio CE", figurante nel decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è sostituita dall'espressione "marcatura CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'articolo 3.

Art. 2

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313:

a) al comma 1, dopo le parole: "comma 2", sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 2 e dell'articolo 8";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta

conformità dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità del giocattolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio.".

Art. 3

1. Agli allegati al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è aggiunto il seguente: "Allegato V" intitolato:"Marcatura CE di conformità".

"ALLEGATO V

Marcatura CE di conformità

- La marcatura CE di conformità è sostituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.".

Art. 4

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. E' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, può essere apposto ogni altro marchio, purchè esso non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE."

Art. 5

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, al comma 5:

1) dopo la parola: "comunica" sono inserite le seguenti parole: "alla Commissione europea e agli altri Stati membri";
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
"5-*bis* - L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione, nonché, i compiti specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l'aggiornamento.".

Art. 6

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo

di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni.

1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.".

Art. 7

1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità di prodotti disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchè all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 8

1. Il punto 5 dell'Allegato III va modificato come segue:

"5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*
CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52 concerne «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». L'articolo 48, comma 1, lettera *c)* della suddetta legge così recita: «1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la parte in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)-b) Omissis;

c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli».

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 220 del 30 agosto 1993;

— La direttiva 88/378/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 187 del 16 luglio 1988;

— Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, concerne «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990 n. 428».

Nota all'art. 1:

— Per quanto riguarda il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, vedasi nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 313/1991, è il seguente.

«Art. 3. (*Presunzione di conformità*). — 1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 8 i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 313/1991 è il seguente: «5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione. Informa altresì regolarmente la Commissione CEE in merito all'attività svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto».

Note all'art. 7:

Per quanto concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52, vedi nota alle premesse. L'art. 47 della suddetta legge così recita:

«Art. 47 (*Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE*). — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri»

Note all'art. 8:

— L'allegato III riguarda i requisiti che devono essere soddisfatti dagli organismi abilitati.

97G0072

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. **42.**

Attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera *b)*, che delega il Governo all'attuazione della direttiva 93/68/CEE, per la parte in cui modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/388/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Marcatura CE)

1. Nel testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e nei relativi allegati l'espressione "marchio CE" è sostituita dalla seguente : "marcatura CE".

Art. 2
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991,n. 311, è modificato ed integrato come segue:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato II . La marcatura CE è seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7.";
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. È vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaleticca purchè questa non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

3-ter. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei recipienti prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.".

Art. 3
(Conformità)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è modificato come segue:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Si presumono conformi alle prescrizioni ed in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti muniti di marcatura CE.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. Qualora i recipienti siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il recipiente si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i recipienti, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.".

Art. 4
(Notifiche degli organismi autorizzati)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonché le modifiche od eventuali revoche della designazione.".

Art. 5
(Verifica CE)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ogni recipiente previa verifica della sua conformità al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 ovvero alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, dichiarata conforme ai sensi del comma 3, lettera a). A tal fine il fabbricante deve redigere apposita dichiarazione di conformità.

2. Ai fini della verifica CE, il fabbricante:

a) adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei recipienti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II;
b) presenta all'organismo autorizzato i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto;
c) unisce a ciascun lotto l'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, la documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II.

3. Ai fini della verifica della conformità del recipiente ai requisiti, l'organismo di cui all'articolo 7:

a) all'atto dell'esame di un lotto, esamina la documentazione tecnica di cui alla lettera c) del comma 2, verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica, ad una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrità, ovvero una prova pneumatica di pari efficacia, e alla medesima pressione di prova, secondo

procedure di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) esegue prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I, le suddette prove sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificare la conformità alle relative prescrizioni.

4. Per i lotti per i quali sia stata accertata la conformità, l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

5. Il fabbricante, o il suo rappresentante, deve conservare e presentare, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo.

6. Tutti i recipienti del lotto che ha ottenuto il certificato di conformità possono essere immessi sul mercato, ad eccezione di quelli che non hanno subito con esito positivo la prova idraulica o la prova pneumatica. Se un lotto e rifiutato, l'organismo competente ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della adozione delle misure appropriate volte ad evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto dei lotti sia frequente, l'organismo può decidere di sospendere la verifica statistica, informandone il predetto Ministero.

7. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

Art. 6
(Dichiarazione di conformità CE e sorveglianza CE)

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è modificato e integrato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente:

a) alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3, valutata idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c);

b) ad un modello approvato.";

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Il fabbricante dei recipienti predispone le istruzioni in conformità al punto 2 dell'allegato II. Esso è soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto PS * V sia superiore a 200 bar * 1.

4-ter. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l'indicazione delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi, l'interessato può rivolgersi all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni, procede al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.".

Art. 7
(Vigilanza e controllo)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis (verifiche e controlli) 1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato.

2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli

importatori e i commercianti. A tal fine agli organi preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.

3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonché, ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto, previa verifica della loro conformità alle norme UNI-EN della serie 45000.".

Art. 8
(Ritiro dal mercato)

1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter (ritiro dal mercato) 1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, il ritiro temporaneo dal mercato dei recipienti privi della marcatura di conformità CE.

2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, ove sia constatato che i recipienti, benché muniti di marcatura CE, non rispettano le prescrizioni previste dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità di conformare tali prodotti. Se la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste oltre il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne vieta o limita la commercializzazione o ne dispone il ritiro a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri.

3. Nel caso di gravi e comprovati rischi per la salute o la sicurezza, nonché qualora vi siano fondati sospetti di non conformità del prodotto e il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto stesso.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono debitamente motivati e notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o al responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, indicando le modalità ed il termine entro cui si può ricorrere.

Art. 9
(Norma di rinvio)

1. Alle procedure di attestazione della conformità dei recipienti semplici a pressione, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchè all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 10
(Modifiche dell'allegato II)

1. L'allegato II del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è modificato come segue:
a) al punto 1, dopo la parola:"iscrizioni" sono aggiunte le seguenti: " - La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.";
b) al punto1, dopo le parole:"lotto del recipiente" sono aggiunte le seguenti: " - le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.".

Art. 11
(Modifica dell'allegato III)

1. Il punto 6 dell'allegato III del decreto legilsativo 27 settembre 1991, n. 311, è modificato come segue: "6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilità civile", a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*
CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 48 delega il Governo al recepimento della direttiva 93/68/CEE. In particolare, il comma 1, lettera *b)* recita:

«*b)* apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici a pressione;»

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E n. L. 220 del 30 agosto 1993.

— La direttiva 87/404/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 220 dell'8 agosto 1987.

— Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, reca attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.

— La direttiva 90/488/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 270 del 2 ottobre 1990.

Nota all'art. 1:

— Per il d.lgs. 27 settembre 1991 n. 311 vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 4, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 4 *(Marchio CE)*. — 1. I recipienti di cui all'art. 3, comma 1, possono essere commercializzati solo se muniti del marchio CE, apposto con le modalità di cui agli articoli 10 e 12.

2. *La marcature CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato II. La marcatura CE è seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7.*

3. Il marchio CE, nonché le iscrizioni previste dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti in modo visibile sul recipiente o su una targhetta su di esso fissata in modo inamovibile.

«3-*bis*. E vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purché questa non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

3-*ter*. La documentazione relativa ai metodi di attestazine di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei recipienti prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana».

Nota all'art. 3:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 5, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 5 *(Presunzione di conformità)*. — 1. *Si presumono conformi alle prescrizioni ed in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti muniti di marcatura CE.*

2. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia, le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. *Qualora i recipienti siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il recipiente si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata dal fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE, indica soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i recipienti, sono riportati riferimenti alle norme comunitarie applicate.*».

Nota all'art. 4:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 7, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 7 *(Organismi autorizzati)*. — 1. L'organismo che chiede di essere autorizzato a svolgere le procedure di cui all'art. 8 ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria, che provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato III. Il contenuto della domanda è fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché di concerto con il Ministro dell'interno quando trattasi di recipienti che interessano problemi di sicurezza dall'incendio. Il decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e possono procedere a verifiche e ispezioni nei confronti dell'organismo di cui al comma 1. al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti.

4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione è revocata.

5. *Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonché le modifiche od eventuali revoche della designazione.*

6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.

7. L'organismo è responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi.

8. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri di cui al comma 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informerà gli altri Stati membri e la Commissione CEE»

Nota all'art. 5:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 10 recitava:

«Art. 10 *(Verifica CE)*. — 1. Un organismo autorizzato ai sensi dell'art. 7 procede alla verifica CE controllando e certificando la conformità dei recipienti prodotti in serie ai requisiti di sicurezza indicati dall'allegato I e alle norme di cui all'art. 5, comma 1, oppure al modello approvato. Se i risultati della verifica sono positivi, l'organismo di controllo rilascia un certificato CE e appone il marchio CE di cui all'art. 4.

2. La verifica si effettua su lotti di recipienti, accompagnati dall'attestato di certificazione di cui all'art. 9; qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato, devono essere accompagnati dal fascicolo tecnico di costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, che l'organismo deve preliminarmente esaminare per attestarne l'idoneità. L'organismo autorizzato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati dal fabbricante conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica ad una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrità. La prova idraulica può essere sostituita da una prova pneumatica d.

pari efficacia e alla medesima pressione di prova Ph secondo procedure di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. L'organismo autorizzato esegue inoltre delle prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono effettuate anche sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I le suddette prove sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformità alle prescrizioni contemplate nel punto stesso.».

Note all'art. 6:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 12, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 12 *(Dichiarazione di conformità CE e sorveglianza CE).* — 1. *Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente:*

a) *alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3, valutata idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera* c);

b) *ad un modello approvato.*

2. La sorveglianza CE è effettuata dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, oppure dall'organismo autorizzato al quale è stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all'art. 8, comma 1, lettera *a*).

3. Il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE deve consentire l'accesso ai luoghi di produzione e deposito al personale degli organismi incaricati della sorveglianza CE per il prelievo di campioni ai fini del controllo e deve fornire tutte le indicazioni necessarie, tra cui la documentazione tecnica di costruzione, il fascicolo di controllo, l'attestato di certificazione CE o di idoneità ed una relazione sugli esami e prove eseguiti.

4. L'organismo autorizzato deve accertarsi che il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE verifichi effettivamente, durante la fabbricazione, i recipienti fabbricati in serie conformemente alla lettera *c)*, comma 2, dell'art. 11 e procede, senza preavviso, ad un prelievo sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente del lotto ai fini del controllo. Di tutte le operazioni compiute l'organismo autorizzato redige processo verbale trasmettendone, entro trenta giorni, copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, su loro richiesta, agli altri organismi autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione CEE.

4-bis. *Il fabbricante dei recipienti predispone le istruzioni in conformità al punto 2 dell'allegato II. Esso è soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto PS * V sia superiore a 200 bar * l.*

4-ter. *Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono ai Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l'indicazione delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi, l'interessato può rivolgersi all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni, procede al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese*».

Note all'art. 9:

— Per la legge 6 febbraio 1996 n. 52 vedi note alle premesse.

L'art. 47 recita:

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).* — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Minsitro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazine centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui ai comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 10:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. Il punto 1, dell'allegato II, come modificato dal presente articolo, recita:

«1. MARCHIO CE E ISCRIZIONI

Il recipinte o la targhetta segnaletica deve recare il marchio CE previsto all'articolo 4 e le seguenti iscrizioni:

— La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

CE

— In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.

— I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm».

pressione massima di esercizio PS in bar

temperatura massima di esercizio T_{max} in °C

temperatura minima di esetcizio T_{min} in °C

capacità del recipiente V in l

nome o marchio del fabbricante

tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.

«Le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati».

Nota all'art. 11:

— Per il d.lgs n. 311 dei 1991 vedi note alle premesse. L'allegato III indica i criteri minimi sui quali gli Stati membri devono fondarsi per designare gli organismi di controllo. Il punto 6, prevedeva:

«6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale, o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro».

97G0073

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 43.

Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 27;

Vista la direttiva n. 93/89/CEE, del Consiglio del 25 ottobre 1993, concernente l'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Base imponibile)

1. All'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole "autoveicoli e" sono sostituite dalle seguenti: "autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e per";

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;".

Art. 2

(Tassazione degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate)

1. Ai fini dell'applicazione della tassa automobilistica e della relativa addizionale erariale del 5 per cento, di seguito denominate tassa, gli

autoveicoli per trasporto di cose di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d-bis), del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, aggiunta dall'articolo 1, sono suddivisi nelle classi indicate nella tabella A annessa al presente decreto.

2. La tassa per ciascuna classe degli autoveicoli per trasporto di cose di cui al comma 1 non può essere determinata in misura inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella di cui al medesimo comma 1.

3. L'esercizio della facoltà di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non può comportare una misura della tassa inferiore agli importi minimi di cui al comma 2.

4. Per gli autoveicoli per trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, come definite ai punti 1 e 2 dell'allegato III al decreto del Ministero dei trasporti del 22 gennaio 1988, n. 78, aggiunto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dei trasporti del 28 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 1993, n.236, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/7/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992, la tassa è ridotta del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

5. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista al comma 4, qualora la presenza di sospensione pneumatica o ad essa riconosciuta equivalente, sull'asse o sugli assi motore, non sia annotata sulla carta di circolazione, gli interessati dovranno avanzare apposita istanza ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai fini di ottenere l'aggiornamento della carta di circolazione. La direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione emanerà le conseguenti disposizioni attuative.

Art. 3

(Modifica intestazione tariffa)

1. L'intestazione della tariffa "F" dell'allegato 1 al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, come sostituita dall'articolo 11 della legge 21 maggio 1955, n.463, è sostituita dalla seguente: "Autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, motocarri, quadricicli a motore e rimorchi".

Art. 4

(Norme transitorie per la determinazione della tassa per l'anno 1998)

1. Per la determinazione della tassa relativa all'anno 1998, che in ogni caso dovrà garantire l'invarianza del gettito rispetto all'anno precedente, l'importo cui fare riferimento come base di calcolo ai sensi dell'articolo 24, comma 1,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è, per ciascuna delle sette classi della tabella annessa al presente decreto, quello della tassa prevista per l'anno 1997, in ciascuna regione, per gli autocarri compresi nelle fasce di portata sottoindicate:

per la classe	autocarri di fascia di portata					
1	oltre	50	fino a		60	q.li
2	"	60	"	"	70	"
3	"	70	"	"	80	"
4	"	80	"	"	90	"
5	"	90	"	"	100	"
6	"	100	"	"	110	"
7	"	110				

2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continua ad applicarsi.

Art. 5

(Comunicazione dati)

1. I dati occorrenti per l'applicazione della tassa di cui alla tabella A annessa al presente decreto, in particolare il peso complessivo a pieno carico e il numero di assi, nonchè la presenza della sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente di cui all'articolo 2, comma 4, sono comunicati, in via informatica, ai sensi dell'articolo 5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Art. 6

(Integrazione della tassa per i complessi)

1. Quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella B annessa al presente decreto, è dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, per la circolazione dei complessi, autotreni e autoarticolati, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze. L'integrazione è a carico dell'intestatario del veicolo a motore e deve essere corrisposta, prima della circolazione, per uno dei periodi fissi di tassazione di cui al decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1985, n. 284, durante il quale il complesso circola. Non si fa luogo a rimborso dell'integrazione.

Art. 7

(Disposizioni concernenti le regioni a statuto speciale)

1. Dal 1° gennaio 1998, per le regioni a statuto speciale, la tassa relativa a ciascuna delle sette classi della tabella A annessa al presente decreto è

quella applicabile per l'anno 1998 agli autocarri compresi nelle fasce di portata indicate all'articolo 4, comma 1. Si applica l'articolo 2, comma 4.

2. Qualora la tassa determinata ai sensi del comma 1 risulti inferiore all'importo minimo indicato in ECU nella tabella A annessa al presente decreto, la tassa è stabilita nella misura dell'importo minimo predetto.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli importi di tassa in applicazione del presente articolo, garantendo comunque l'invarianza di gettito rispetto all'anno precedente.

Art. 8

(Valore dell'ECU)

1. Il valore dell'ECU per la conversione in valuta nazionale degli importi indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto è quello relativo al primo giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Art. 9

(Riduzione della tassa)

1. La riduzione della tassa automobilistica prevista dall'articolo 22 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, non si applica agli autoveicoli per trasporto di cose di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d-bis), dello stesso D.P.R. n. 39 del 1953, aggiunta dall'articolo 1.

Art.10

(Entrata in vigore)

1. Gli importi delle tasse stabiliti in base al presente decreto si applicano sui pagamenti con scadenza successiva al 31 dicembre 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISCO, *Ministro delle finanze*
BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*
CIAMPI, *Ministro del tesoro*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA A

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

(pesi in tonnellate)

CLASSE	2 assi		3 assi		4 o più assi		IMPORTI MINIMI DI TASSAZIONE (in ECU per anno)	
	pari o superiore	inferiore	pari o superiore	inferiore	pari o superiore	inferiore	Con sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente all'asse o agli assi motore	Con altri sistemi di sospensione dell'asse o degli assi motore
1	12	15	15	19			86	121
2			19	21	23	25	144	146
3			21	23	25	27	146	228
4	15						121	274
5			23				222	345
6					27	29	228	362
7					29		362	537

TABELLA B

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI

DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

(pesi in tonnellate)

CLASSE	2+1 assi		2+2 assi		2+3 o più assi		3+2 assi		3+3 assi ed altre configurazioni		Importi minimi di tassazione (in ECU per anno)	
	pari o superiore	inferiore	pari o superiore	inferiore	pari o superiore	inferiore	pari o superiore	inferiore	pari o superiore	inferiore	Con sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente, all'asse o agli assi motore	Con altri sistemi di sospensione dell'asse o degli assi motore
1	12		23	29							175	307
2			29	31					36	40	225	336
3			31	33			36	38			335	465
4					36	38			40		370	535
5							38	40			454	628
6			33		38						515	706
7							40				628	929

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguarda: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». L'art. 27 della suddetta legge così recita:

«Art. 27 (*Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci su strada: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, assicurare, eventualmente anche con la modifica degli elementi di base dell'applicazione della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento, che la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi, in via transitoria, della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale gettito;

b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione previste dalle disposizioni vigenti non comprese tra quelle consentite dalla direttiva;

c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei valori minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in ECU, si applicherà in ciascun anno il valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

Note all'art. 1:

L'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, concernente il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, è così formulato:

«*Art. 2 (Determinazione della tassa)*. Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:

a) alla cilindrata determinata in cm^3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;

b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalità di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;

c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;

d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose;

e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata».

Note all'art. 2:

— L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così formulato:

«Art. 24 (*Poteri delle regioni*). — 1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente».

I punti 1 e 2 dell'allegato III al decreto del Ministero dei trasporti del 22 gennaio 1988, n. 78, aggiunto dall'art. 6 del decreto del Ministero dei trasporti del 28 settembre 1993 concernente l'attuazione della direttiva 92/7/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992, prevedono quanto segue:

«1. DEFINIZIONE DI SOSPENSIONE PNEUMATICA

Un sistema di sospensione è considerato di tipo pneumatico se almeno il 75% del suo effetto molla è determinato da un dispositivo pneumatico.

2. EQUIVALENZA

Una sospensione è riconosciuta equivalente ad una sospensione pneumatica se è conforme ai requisiti sotto elencati:

2.1. durante l'oscillazione verticale libera transitoria a bassa frequenza della massa sospesa su un carrello o un asse motore, i valori misurati della frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposti al suo carico massimo devono essere compresi nei limiti indicati ai punti da 2.2 a 2.5.;

2.2. ciascuno degli assi deve essere munito di ammortizzatori idraulici. Su carrelli ad assi tandem tali ammortizzatori devono essere disposti in modo da ridurre al minimo l'oscillazione del carrello;

2.3. il tasso medio di smorzamento D deve essere superiore al 20% dello smorzamento critico per le sospensioni con ammortizzatori idraulici in condizioni normali di funzionamento;

2.4. il tasso massimo di smorzamento delle sospensioni in cui tutti gli ammortizzatori idraulici siano stati rimossi o inattivati non deve essere superiore al 50% del tasso medio di smorzamento D;

2.5. la frequenza massima della massa sospesa sul carrello o sull'asse motore nell'oscillazione verticale libera transitoria non dev'essere superiore a 2 Hz;

2.6. la definizione della frequenza e dello smorzamento delle sospensioni è riportata nel paragrafo 3. Le modalità di prova per la misurazione della frequenza e dello smorzamento sono riportate nel paragrafo 4».

Nota all'art. 3:

— L'intestazione della tariffa F dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, come sostituita dall'art. 11 della legge 21 maggio 1955, n. 463, è così formulata: «Autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e motofurgoncini leggeri».

Note all'art 4

— Per l'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vedere note all'art. 2.

L'art. 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, prevede che: «154. A fronte del regime fiscale recato dai commi 149, 150 e 152, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, in luogo dell'aumento del 6 per cento previsto dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (215), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31 dicembre 1994 è aumentato del 7 per cento per l'anno 1996, dell'11 per cento

per l'anno 1997 e del 13 per cento per l'anno 1998. A decorrere dal 10 gennaio 1996, le tasse automobilistiche erariali e regionali, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo è inferiore a lire 20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1995».

Nota all'art. 5:

— L'art. 5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernente misure in materia tributaria, prevede che: «39. Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e di altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonché le relative variazioni.

40. Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia».

Note all'art. 9:

L'art. 22 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, prevede che:

«Art. 22 (*Autoveicoli destinati a speciali trasporti*). — Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento».

97G0074

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651360) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gaspari, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11